



**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/11/2011

## INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota

Articolo 3 - Esenzioni

Articolo 4 - Versamento dell'Addizionale IRPEF

Articolo 5 - Soggetti Responsabili

Articolo 6 - Disposizioni finali

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs., 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 2 - Determinazione dell'aliquota**

- 1) Per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita nella misura dello 0,8% annuo.
- 2) L'aliquota di cui al punto 1) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo diversa deliberazione consiliare adottata nei termini di legge.

### **Articolo 3-Esenzioni**

- 1) Sono esenti dall'addizionale Irpef di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 11, ultimo periodo del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, i redditi fino a 7.500 €.

### **Articolo 4 - Versamento dell'addizionale Irpef**

- 1) Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1 comma 143 della legge 296/2006.

### **Articolo 5 - Soggetti Responsabili**

- 1) Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

### **Articolo 6 - Disposizioni finali**

- 1) L'aliquota dell'addizionale sui redditi delle persone fisiche e le esenzioni di cui al presente regolamento si applicano dai redditi 2012 in poi.